

Prot.: 371908/RU

## TAR N. 2022 – 057

### **MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/58 CHE ISTITUISCE UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO SULLE IMPORTAZIONI DI DETERMINATI PRODOTTI LAMINATI PIATTI DI ACCIAI AL SILICIO DETTI «MAGNETICI» A GRANI ORIENTATI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE, DEL GIAPPONE, DELLA REPUBBLICA DI COREA, DELLA FEDERAZIONE RUSSA E DEGLI STATI UNITI D'AMERICA**

*Roma, 10 agosto 2022* - Si comunica che con Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 208 del 10/8/2022 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1387 della Commissione del 9 agosto 2022 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/58, istitutivo di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati («GOES») originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d'America. (cfr. Tar 003/2022 del 18/01/2022).

La modifica del succitato Regolamento si è resa necessaria in quanto il 7 luglio 2021 la “AK Steel Corporation”, codice addizionale TARIC C044, una società con sede negli Stati Uniti d'America le cui esportazioni nell'Unione di GOES sono soggette al dazio antidumping ad valorem del 22%, ha informato la Commissione di aver cambiato la propria denominazione sociale in “Cleveland-Cliffs Steel Corporation” con sede in Ohio, USA. La Commissione, valutata la richiesta della Società di lasciare inalterato il diritto di beneficiare dell'aliquota individuale del dazio antidumping ad essa applicata sotto il nome precedente, ha stabilito che la suddetta modifica non pregiudica le risultanze del regolamento di esecuzione (UE) 2022/58 ed in particolare l'aliquota del dazio antidumping ad valorem applicabile alla suddetta.

Pertanto, **a decorrere dal 7 luglio 2021**, Il codice addizionale TARIC C044 precedentemente attribuito alla società AK Steel Corporation si applica a Cleveland-Cliffs Steel Corporation. Si potrà valutare di procedere al rimborso o allo sgravio, in conformità alla normativa doganale applicabile, di qualsiasi dazio definitivo sulle importazioni di prodotti fabbricati da Cleveland -

Cliffs Steel Corporation pagato in eccesso rispetto al dazio antidumping stabilito all'articolo 1, paragrafo 4, del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/58 per quanto riguarda AK Steel Corporation.

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1387 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database TARIC, aggiornato di conseguenza dai servizi della Commissione (DG Taxud).